

## Divieto per i titolari di pubbliche concessioni di stipulare contratti commerciali con terzi in assenza di espressa previsione nel bando di gara: profili d'incompatibilità con il diritto comunitario e d'incostituzionalità dell'articolo 2(2), primo periodo, del c.d. "Decreto legge incentivi"

Il d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (c.d. "Decreto legge incentivi"), entrato in vigore il 26 marzo 2010 e presentato lo stesso giorno alla Camera dei deputati in prima lettura in vista della sua conversione in legge,<sup>1</sup> contiene disposizioni istitutive d'incentivi al consumo e di sgravi fiscali per le imprese del tessile e della cantieristica, sul contrasto all'evasione fiscale internazionale e sulla semplificazione burocratica in materia di edilizia privata. Nelle pieghe del provvedimento si annida, pressoché inosservata – accanto alle citate previsioni, oggetto di ampia attenzione nei *media* – una norma di portata potenzialmente dirompente sulla libertà d'iniziativa economica dei titolari di concessioni statali, quale che sia il settore economico nel quale essi operano.

Come discusso di seguito, la norma in questione, della quale è prevista l'applicazione anche retroattiva, non è richiesta a fini di adeguamento alle norme di concorrenza comunitarie e presenta profili di possibile incostituzionalità; qualora gli stessi non fossero rimossi in sede di conversione in legge del Decreto legge incentivi, i concessionari potrebbero perciò avvalersi dinanzi al giudice amministrativo dei mezzi di tutela giurisdizionale indicati *infra*, al fine di paralizzare eventuali pretese delle Amministrazioni concedenti ad ottenere il versamento degli introiti da essi conseguiti in esecuzione dei contratti vietati.

### La norma controversa

L'articolo 2 del Decreto legge incentivi, rubricato "*Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario*" (la "Norma controversa"), recita nel suo secondo comma, primo periodo:

*“Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni*

<sup>1</sup> V. disegno di legge n. C.3350, assegnato alle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive.

*diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente”.*

Con riguardo alla Norma controversa, la relazione illustrativa del d.d.l. n. C.3350 (la “Relazione illustrativa”) osserva:

*“Le disposizioni di cui all'articolo 2 mirano ... ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario. ... Il comma 2 reca disposizioni in materia di concessionari pubblici dello Stato. Si rileva in varie circostanze che, una volta aggiudicate le concessioni, i concessionari prendano ad intrattenere rapporti negoziali con soggetti terzi al di fuori del perimetro legale reso legittimo dal bando e dagli atti di gara attraverso i quali gli stessi concessionari hanno conseguito il loro status di partner convenzionale con l'amministrazione concedente. E, nell'ambito di tali rapporti, i concessionari si rendono spesso percettori di controprestazioni economiche che non erano state contemplate, appunto in occasione della gara per l'aggiudicazione della concessione.”<sup>2</sup>*

*Tale pratica sostanzia i presupposti di un'alterazione della concorrenza. Se - come appunto capita - gli eventuali rapporti negoziali "a valle" stipulati dai concessionari consentono a questi ultimi una loro propria remunerazione, i medesimi rapporti valgono allora a consentire ai concessionari una remunerazione che abbatte i costi che essi sopportano per il conseguimento stesso ed il mantenimento della concessione nei riguardi dello Stato, di fatto permettendo loro "recuperi patrimoniali" illegittimi nella misura in cui gli stessi non erano stati previamente contemplati fra le condizioni generali di gara. E, in alcuni casi, siffatti "recuperi" - prefigurati dal futuro concessionario - possono addirittura essere stati tali da avere consentito loro di offrire, allo Stato concedente, prezzi di aggiudicazione della concessione particolarmente competitivi e idonei a superare la concorrenza in occasione del confronto selettivo che è sfociato, poi, nell'aggiudicazione in loro favore.*

*Per superare queste situazioni di sostanziale alterazione della concorrenza, la norma impone, a partire innanzi tutto dai rapporti pendenti, la individuazione delle eventuali situazioni di anomalia ed il recupero, in ultima analisi all'entrata erariale, di quei corrispettivi indebitamente percepiti dai concessionari nella misura in cui gli stessi non erano stati concepiti, come possibili, già in occasione del bando di gara. Per individuare tali situazioni di anomalia occorre evidentemente distinguere fra le diverse tipologie di concessioni: per alcune di esse, infatti, l'esistenza di rapporti negoziali fra concessionari e terzi è*

---

<sup>2</sup> Si osserva a tale riguardo nel dossier di documentazione (schede di lettura) pubblicato il 7 aprile 2010 dal Servizio studi, dipartimento finanze, della Camera dei deputati (<http://nuovo.camera.it/701?leg=16&file=D10040>), pag. 20, che “Un esempio sembrerebbe poter essere individuato, nel settore dei giochi, nei ‘canoni di concessione’ che i concessionari, dopo l'aggiudicazione della gara, richiedono, come contropartita per la fornitura di servizi e tecnologia, ai singoli punti vendita che effettuano la raccolta dei giochi e delle scommesse”.

*addirittura coesistente alla natura e alla funzionalità della concessione stessa e tali rapporti valgono ad una corretta esecuzione della concessione; per altre invece, rispetto alle quali i rapporti negoziali in questione non sono di per se stessi necessari per l'esecuzione della concessione (ed infatti gli atti di gara non ne hanno contemplato l'esistenza), i medesimi rapporti realizzano nei fatti indebiti vantaggi competitivi per il concessionario aggiudicatario, come tali rivelatori di una situazione di anomalia. Per tali ultime circostanze, gli eventuali atti dell'amministrazione medio tempore adottati, di eventuale assenso alle pratiche negoziali poste poi in essere dai concessionari, all'esito dell'aggiudicazione, vengono inevitabilmente qualificati dalla norma come radicalmente nulli".<sup>3</sup>*

### **Adeguatezza e proporzionalità della Norma controversa rispetto all'obiettivo di garantire il rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni statali**

L'identificazione della *ratio* della Norma controversa è tutt'altro che agevole. La lettera della disposizione in esame descrive tale *ratio* in termini di "garanzia del pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche", ma poi, come si è sopra osservato, non chiarisce quali alterazioni della concorrenza essa intenda rimuovere, ed anzi priva gli operatori economici di una importante leva concorrenziale. D'altra parte, la sua collocazione nel Decreto legge ed alcuni passaggi della Relazione illustrativa lascerebbero pensare che la Norma controversa abbia come reale finalità quella del recupero di ulteriori entrate erariali. Tuttavia, in realtà la sua applicazione avrà come risultato, con ogni probabilità, quello della *riduzione* delle entrate delle Amministrazioni concedenti, nella misura in cui i candidati alle procedure competitive di selezione non potranno contare sui ricavi di possibili futuri contratti commerciali a valle della concessione, oramai vietati, e saranno pertanto indotti a ribassare i termini economici delle offerte presentate, rispetto a quanto accaduto fino ad ora.

Come indicato nella Relazione illustrativa, la concorrenza menzionata nella Norma controversa è quella che ha luogo *'in occasione del confronto selettivo che sfocia nell'aggiudicazione della gara'* prodromica all'affidamento della concessione. Tale concorrenza, secondo il governo-legislatore, risulterebbe *'sostanzialmente alterata'* a favore di quei candidati che abbiano prefigurato di ottenere dalla futura concessione, in virtù di rapporti negoziali a valle a titolo oneroso con soggetti terzi, *'recuperi patrimoniali'* illegittimi, in quanto non contemplati dalle condizioni generali di gara, e per questa via abbiano potuto offrire in sede di gara *'prezzi di aggiudicazione particolarmente competitivi e idonei a superare la concorrenza'*.

Occorre peraltro rilevare come nulla impedisca, in tali situazioni, a tutti i candidati di basarsi, nella determinazione della rispettiva offerta in sede di

---

<sup>3</sup> Relazione illustrativa, pagg. 5 e 6 del testo stampato della Camera dei Deputati, disponibile *online* all'indirizzo [http://governo.it/GovernoInforma/Dossier/incentivi/Relazione\\_illustrativa.pdf](http://governo.it/GovernoInforma/Dossier/incentivi/Relazione_illustrativa.pdf).

partecipazione alla gara, anche su tali recuperi patrimoniali futuri realizzabili mediante rapporti contrattuali a valle. Pertanto, nonostante l'enfasi che la Norma controversa pone sulla sua pretesa finalità di prevenire possibili distorsioni della libera competizione commerciale, non è dato vedere quale sia l' 'alterazione della concorrenza' avuta di mira dal governo-legislatore.

Oltretutto, affinché la Norma controversa possa avere un suo autonomo ambito applicativo e non debba essere interpretata come la mera riproposizione ad opera di una fonte nazionale delle norme di concorrenza comunitarie, i contratti commerciali a valle della concessione oggetto del divieto contenuto nella Norma controversa non possono che essere, per definizione, estranei all'ambito di applicazione tanto dell'articolo 101 TFUE (non trattandosi di accordi restrittivi della concorrenza) quanto dell'articolo 102 TFUE (non essendo essi riconducibili a un abuso di posizione dominante da parte del concessionario). Appare, pertanto, quanto meno dubbio che la *ratio* della norma sia quella dichiarata dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi comunitari di concorrenza in materia di concessioni.

Ma v'è di più: a ben vedere, la Norma controversa sembra, in realtà, intrinsecamente irrazionale per contraddittorietà con la sua *ratio* dichiarata,<sup>4</sup> avendo essa per oggetto e per effetto di vietare il ricorso ad una delle possibili leve competitive a disposizione dei candidati partecipanti alla procedura competitiva per la selezione dei pubblici concessionari. In effetti, la capacità dei singoli candidati di fare a monte dell'aggiudicazione, assumendosi il relativo rischio d'impresa, le previsioni più fondate ed esatte possibile sui futuri rapporti negoziali a valle con soggetti terzi e sui 'recuperi patrimoniali' che i detti rapporti potrebbero consentire può ben dirsi costituire – nella misura in cui tali previsioni si riflettono nei termini economici dell'offerta formulata – uno degli elementi in relazione ai quali si esplica il confronto competitivo. Lo stesso dicasi, *mutatis mutandis*, per quanto attiene alla competizione commerciale fra i concessionari, ad aggiudicazione avvenuta.<sup>5</sup>

La possibilità di ammettere violazioni delle regole di concorrenza comunitarie da parte degli Stati Membri nell'esercizio della loro potestà normativa – anche in assenza di comportamenti privati anticoncorrenziali che la misura statale imponga o favorisca, o dei quali essa rafforzi gli effetti – costituisce, com'è noto, oggetto di ampio e vivace dibattito

---

<sup>4</sup> Cfr. Corte Cost., sentenza 1 dicembre 2008, n. 399.

<sup>5</sup> In aggiunta a quanto precede, rileviamo come non possa escludersi, quanto meno in termini astratti e ipotetici, che l'applicazione della Norma controversa presenti delle criticità anche in merito ai principi comunitari in materia di sfruttamento abusivo di posizione dominante. Infatti, quanto meno in caso di aggiudicazione di una pubblica concessione a un solo concessionario, ovvero a un numero assai ristretto di concessionari, ben potrebbe configurarsi una situazione fattuale nella quale uno o più concessionari in posizione dominante (esclusiva o congiunta), pur ponendosi come contraenti obbligatori per le imprese a "valle", sarebbero costretti dalla norma *de quo* a rifiutare la conclusione di contratti commerciali con queste ultime. Ove tale situazione si dovesse verificare in concreto, la Norma controversa finirebbe appunto per costringere i(l) concessionari(o) a porre in essere una condotta altrimenti qualificabile come abuso di posizione dominante.

nella dottrina e nella giurisprudenza.<sup>6</sup> Sotto questo profilo, la Norma controversa appare inadeguata, prima ancora che sproporzionata, con riguardo al perseguimento della finalità da essa avuta di mira – quale che essa sia: quella dichiarata della promozione della concorrenza o quella “confessata” del recupero di entrate erariali.<sup>7</sup> Appare, pertanto, quanto meno dubbia la sua compatibilità con il diritto comunitario.

Oltretutto, la Norma controversa si appalesa come misura manifestamente incongrua e contraria all’articolo 41 Cost. Essa, infatti, comprime indebitamente detta libertà e condiziona fortemente le scelte imprenditoriali degli interessati con riguardo al modello organizzativo e/o distributivo da adottare in vista dello sfruttamento della concessione, nella misura in cui appone all’esercizio della libertà d’iniziativa economica dei candidati e dei concessionari limiti che non corrispondono all’utilità sociale (si protegge la libertà di concorrenza da alterazioni in realtà inesistenti e si vieta ai candidati e ai concessionari il ricorso ad una delle leve competitive a loro disposizione in maniera arbitraria e irragionevole).<sup>8</sup>

**Effetti del divieto stabilito dalla Norma controversa per i contratti stipulati prima e dopo la sua entrata in vigore; in particolare, compatibilità dell’obbligo dei concessionari di versare le somme percepite all’Amministrazione concedente con il principio della salvaguardia dei diritti quesiti**

In virtù della Norma controversa, sono illegittimi e vietati le pratiche e i rapporti negoziali di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara. A titolo preliminare, non può non rilevarsi l’assoluta

---

<sup>6</sup> V. conclusioni dell’A.G. Jacobs presentate il 23 marzo 2000 nelle cause riunite da C-180 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6456, paragrafo 92, conclusioni dell’A.G. Léger presentate il 10 luglio 2001 nella causa C-35/99, Arduino, Racc. pag. I-1529, paragrafi 88-91, e conclusioni presentate il 1° febbraio 2006 dall’A.G. Poiares Maduro nella cause riunite C-94/04 e C-202/04 Cipolla e Meloni, Racc. pag. I-11421, paragrafi 33 ss. In dottrina v. J. Temple Lang, *State measures restricting competition*, in *Europarättslig Tidskrift*, 2001, årg. 4, n. 2, pag. 206. Secondo l’Autore, i requisiti classici dell’esistenza di una giustificazione fondata su un legittimo obiettivo di pubblico interesse e della proporzionalità rispetto a tale obiettivo si applicano a qualsiasi misura statale restrittiva di una libertà fondamentale garantita dal Trattato, *ivi inclusa la “libertà di competere”*.

<sup>7</sup> *Mutatis mutandis*, si ricordi che, secondo costante giurisprudenza, la riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra fra i motivi enunciati all’art. 52 TFUE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi (v. sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 28, e 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner, Racc. pag. I-8147, punto 56, e 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli, Racc. pag. I-13031, punto 61).

<sup>8</sup> Cfr., *ex multis*, Corte cost., sentenze 12 dicembre 1990, n. 548, e 18 maggio 2009, n. 167. Un autonomo profilo di incostituzionalità attiene, poi, alla circostanza che i concessionari che abbiano conseguito redditi da contratti rilevanti in corso di esecuzione ne vengono di fatto espropriati a favore dell’Amministrazione concedente, senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo, in violazione dell’art. 42(3) Cost. – tanto più che l’obbligo di versare le somme percepite, introdotto della Norma controversa, non è temperato dalla considerazione delle imposte già assolte dal concessionario.

genericità ed ampiezza della fattispecie oggetto del divieto introdotto nell'ordinamento, atteso che la disposizione in esame non fornisce alcun criterio per delimitarne l'ambito, in particolare non precisando la natura del vincolo che deve sussistere fra la concessione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal concessionario e non chiarendo se il detto divieto sia soggetto a limiti di tempo e/o spazio.<sup>9</sup>

Benché la Norma controversa non lo preveda espressamente, i contratti rilevanti conclusi a far data dal 26 marzo 2010 devono ritenersi nulli in quanto contrari a norme imperative *ex* articolo 1418(1) cod. civ., mentre per quelli conclusi anteriormente ed in corso di esecuzione alla detta data potrà parlarsi solamente di nullità sopravvenuta derivante da *ius superveniens*, vale a dire, di perdita di *ulteriore* efficacia, l'invalidità sopravvenuta rimanendo invece priva di rilievo per gli effetti dei contratti già esauriti – il che dovrebbe escludere l'obbligo del concessionario di restituire quanto ricevuto da controparte a titolo di corrispettivo.<sup>10</sup>

La nullità è invece espressamente prevista dalla Norma controversa per i *provvedimenti* di assentimento dei contratti rilevanti che l'Amministrazione adotti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero abbia eventualmente adottato anteriore al 26 marzo 2010; parimenti è solo limitatamente a questa fattispecie che si prevede un obbligo di versamento degli importi eventualmente conseguiti dai concessionari all'Amministrazione concedente, obbligo che invece, almeno secondo il dato testuale della Norma controversa, non sembrerebbe sussistere in assenza di un previo atto amministrativo di assenso.<sup>11</sup>

I profili problematici che la Norma controversa presenta attengono, dunque, alla sua applicazione ai contratti in corso di esecuzione, con particolare riguardo all'obbligo dei concessionari di riversare all'Amministrazione concedente tutti i ricavi conseguiti:<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Secondo il citato dossier di documentazione, “*Il divieto di qualsivoglia «pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara» riveste peraltro carattere generale e sembra poter esser riferito a qualsiasi rapporto commerciale instaurato dal concessionario e non contemplato espressamente dall'atto di gara, a prescindere dal conseguimento di un vantaggio da parte del concessionario medesimo e senza una valutazione in ordine all'esistenza di situazioni di anomalia. Si valuti altresì l'opportunità di specificare cosa s'intenda per «concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali»*”.

<sup>10</sup> *Ex multis*, Cass. sentenze 5 aprile 2001, n. 5052; 10 maggio 2005, n. 9747; 9 febbraio 2007, n. 2871; e 24 giugno 2008, n. 17160.

<sup>11</sup> Rileviamo peraltro sin d'ora che l'interpretazione evocata nel testo appare illogica nella prospettiva della tutela del legittimo affidamento dei concessionari, discussa *infra*, in quanto eventuali atti dell'Amministrazione di assenso ai contratti vietati sono suscettibili di determinare in capo ai candidati o ai concessionari e alle loro controparti un affidamento sulla legittimità dei medesimi. Ne consegue che l'obbligo del concessionario di versare all'Amministrazione concedente gli importi ricevuti dalla controparte di un contratto commerciale rilevante dovrebbe dirsi sussistere *a fortiori* in assenza di un provvedimento amministrativo di assentimento del contratto. Ove interpretata in termini meramente letterali, la Norma controversa sarebbe contraria ai canoni di non arbitrarietà e ragionevolezza nonché del principio di uguaglianza sotto il profilo di disparità di trattamento.

<sup>12</sup> Come già osservato, diverso è il discorso dell'applicazione della nuova disciplina a partire dal 26 marzo 2010, data della sua entrata in vigore. Eventuali contratti conclusi fra i concessionari e terzi

perché la retroattività della norma di legge, in deroga all'articolo 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, possa dirsi pienamente conforme ai principi generali dell'ordinamento, vanno comunque fatti salvi i diritti quesiti dei soggetti interessati. Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa.<sup>13</sup>

Anche secondo la giurisprudenza costituzionale il legislatore, in materia di successione di leggi, dispone di ampia discrezionalità, salvo – in caso di norme retroattive – il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost., e comunque a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce, appunto, elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori. È pertanto incostituzionale la norma di legge retroattiva che comprime in maniera arbitraria ed irragionevole il principio che impone la protezione del legittimo affidamento, di valore costituzionale. Una violazione siffatta è tanto più grave allorquando il legittimo affidamento sia stato creato da provvedimenti amministrativi formali.<sup>14</sup>

Con riguardo alla specie, va osservato come, al momento della conclusione dei contratti rilevanti, e fino all'entrata in vigore della Norma controversa, i terzi e i concessionari non avevano ragione di dubitare della legittimità e continuità temporale degli stessi fino alla scadenza, nonostante gli stessi non fossero espressamente contemplati come “*coessenziali alla natura e alla funzionalità della concessione*” nella documentazione di gara. Anche in assenza di un previo provvedimento di assenso dell'Amministrazione concedente, ma *a fortiori* ove esso sia stato adottato, il concessionario vanta un diritto quesito a trattenere le somme ricevute da terzi in esecuzione di un contratto perfettamente valido ed efficace nel momento in cui esso fu concluso, e solo successivamente dichiarato illegittimo e vietato a far data dal 26 marzo 2010, dato che esso ha comunque ceduto beni o fornito servizi, dei quali dette somme costituiscono il corrispettivo. Il sacrificio del diritto quesito qui evocato che la retroattività della Norma controversa comporterebbe non sembra poter essere giustificato né in vista dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche, né in vista della finalità del recupero di maggiori entrate erariali. Alla luce di quanto precede, sussistono anche gravi dubbi di incostituzionalità della Norma controversa per violazione dei principi di ragionevolezza e del legittimo affidamento.

---

successivamente a quella data vanno ritenuti vietati e illegittimi e i soggetti in questione non possono invocare diritti quesiti meritevoli di protezione.

<sup>13</sup> *Ex multis*, TAR Lazio, sentenza 23 settembre 2008, n. 8492.

<sup>14</sup> *Ex multis*, Corte Cost., sentenze 8 luglio 2009, n. 206, e 16 luglio 2009, n. 236.

### **Mezzi di tutela giurisdizionale azionabili**

Infine, a fini di completezza, si segnala che – qualora i profili di criticità della Norma controversa discussi nel presente parere non fossero rimossi in sede di conversione in legge del Decreto legge – i concessionari potrebbero avvalersi dinanzi al giudice amministrativo dei seguenti mezzi di tutela giurisdizionale per paralizzare eventuali pretese delle Amministrazioni concedenti ad ottenere il versamento degli introiti da essi conseguiti in esecuzione dei contratti rilevanti:

(i) ricorso per annullamento dell’atto amministrativo, con o senza richiesta di sospensiva, *inter alia* per violazione di legge;

(ii) richiesta di sollevare eccezione d’incostituzionalità della Norma controversa e rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

\*\*\*\*\*

Per qualsiasi approfondimento potete contattare Mario Siragusa, Giuseppe Scassellati-Sforzolini e Cesare Rizza dell’ufficio di Roma (+39 06 695 221) o Roberto Casati, Roberto Bonsignore, Pietro Fioruzzi, Matteo Beretta e Francesca Moretti dell’ufficio di Milano (+39 02 726 081), gli altri partner e counsel italiani elencati nel nostro sito <http://www.clearygottlieb.com> per le aree “Antitrust and Competition” o “Litigation and Arbitration”, o qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto.

CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP

**ROMA**

Piazza di Spagna, 15  
00187 Roma, Italia  
39.06.69.52.21  
39.06.69.20.06.65 Fax

**NEW YORK**

One Liberty Plaza  
New York, NY 10006-1470  
1.212.225.2000  
1.212.225.3999 Fax

**WASHINGTON**

2000 Pennsylvania Avenue, NW  
Washington, DC 20006-1801  
1.202.974.1500  
1.202.974.1999 Fax

**PARIGI**

12, rue de Tilsitt  
75008 Paris, France  
33.1.40.74.68.00  
33.1.45.63.66.37 Fax

**BRUXELLES**

Rue de la Loi, 57  
1040 Brussels, Belgium  
32.2.287.2000  
32.2.231.1661 Fax

**LONDRA**

City Place House  
55, Basinghall Street  
London EC2V 5EH, England  
44.20.7614.2200  
44.20.7600.1698 Fax

**MILANO**

Via San Paolo, 7  
20121 Milano, Italia  
39.02.72.60.81  
39.02.86.98.44.40 Fax

**MOSCA**

CGS&H Limited Liability Company  
Paveletskaya Square, 2  
Building 3, 10th floor  
Moscow, Russia 113054  
11.7.495.660.8500  
11.7.495.660.8505 Fax

**FRANCOFORTE**

Main Tower  
Neue Mainzer Strasse, 52  
60311 Frankfurt Am Main, Germany  
49.69.9.71.03.0  
49.69.9.71.03.199 Fax

**COLONIA**

Theodor.Heuss-Ring, 9  
50668 Cologne, Germany  
49.221.80040.0  
49.221.80040.199 Fax

**HONG KONG**

Bank of China Tower  
One Garden Road  
Hong Kong  
852.2521.4122  
852.2845.9026 Fax

**PECHINO**

Twin Towers - West  
12 B Jianguomen Wai Da Jie  
Chaoyang District  
Beijing 100022  
86. 10. 5920.1000  
86. 10. 5879.3902 Fax